

LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2015, N. 1

**Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo
mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo¹**

CAPO I
Istituzione del nuovo
Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Art. 1 (Fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Pieve di Bono-Prezzo le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pieve di Bono alla data di estinzione.

¹ In B.U. 24 febbraio 2015, n. 8 – Supplemento n. 1.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo è situata nell'abitato di Creto, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3 (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pieve di Bono e Prezzo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4 (Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

CAPO II
Disposizioni transitorie

Art. 5 (Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei

componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, l'elezione del sindaco e del consiglio dei comuni di Pieve di Bono e Prezzo non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2015 continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 (Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7 (Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8 (Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9 (Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Pieve di Bono vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 10 (Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, un seggio del consiglio comunale è assegnato al candidato più votato nella sezione elettorale istituita nella circoscrizione territoriale dell'estinto Comune di Prezzo. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

- 1) forma una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale istituita nella circoscrizione territoriale dell'estinto Comune di Prezzo e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
- 2) proclama eletto il candidato risultante al primo posto nella graduatoria;
- 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della



lettera c) del medesimo articolo 33; al computo concorre il seggio assegnato al candidato proclamato ai sensi del precedente punto 2);

- 4) il seggio assegnato ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimanga vacante è attribuito al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria di cui al punto 1). Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11 (Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo)

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Pieve di Bono-Prezzo è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.



Art. 12 (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

Art. 13 (Esercizio provvisorio)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 14 (Norma di rinvio)

1. Al Comune di Pieve di Bono-Prezzo spettano i contributi che erano previsti dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

